

PROVVEDIMENTO

Numero del provvedimento	147
Data del provvedimento	16/12/2025
Oggetto	TRASFERIMENTO NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL PERSONALE, GIÀ IN ASSEGNAZIONE FUNZIONALE, DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI. NUOVO INQUADRAMENTO NEL COMPARTO SANITÀ.
Contenuto	

Struttura proponente	Direzione
Resp. del procedimento	Andrea Francalanci
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	3	Allegato A
2	3	Allegato B

IL DIRETTORE

VISTI:

1. lo Statuto vigente e la Convenzione costitutiva del Consorzio S.d.S. Zona Fiorentina Nord Ovest, sottoscritti da tutti gli enti aderenti in data 22.06.2009, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.267/2000 s.m.i. e della L.R. n. 40/2005 s.m.i., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dr.ssa Samantha Arcangeli;
2. la Deliberazione dell'Assemblea S.d.S. n. 28 del 29.12.2017 avente ad oggetto il recesso dal Consorzio del Comune di Fiesole;
3. il Regolamento di Organizzazione ed il Regolamento di Contabilità del Consorzio S.d.S. Zona Fiorentina Nord Ovest, attualmente vigenti;
4. il Decreto n. 1/2025 con cui il Presidente ha confermato al sottoscritto l'incarico di Direttore del Consorzio Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
5. il Bilancio economico di previsione annuale 2025 e pluriennale 2025-2026-2027, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 29 del 30/12/2024;
6. il Piano Integrato di Salute 2020-2022, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.9 del 19/06/2020;
7. la Programmazione Operativa Annuale (P.O.A.) 2025, approvata con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 27.02.2025;

IL DIRETTORE

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*"Disciplina del servizio sanitario regionale"*) e ss.mm.ii., che al Capo III bis (*"Società della salute"*) disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;

RICORDATO che:

- la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest (di seguito anche *"Società della Salute"*), ai sensi della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., è costituita dai Comuni della Zona Sociosanitaria Fiorentina Nord Ovest (Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia) e dall'Azienda USL Toscana Centro (di seguito ASL) in forma di Consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), e ss.mm.ii., e dell'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii.;
- la medesima Società della Salute, ai sensi dell'Atto Costitutivo e del relativo Statuto, di cui ad atto stipulato a ministero del Segretario Generale del Comune di Calenzano (Rep. n. 5087 del 22/06/2009), ha assunto le funzioni di cui all'art. 71-bis, comma 3, della suddetta legge regionale;

DATO ATTO che l'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., definisce le Società della Salute *"organismi consortili"* e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile nella legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., e nel decreto legislativo n. 267/2000, e ss.mm.ii., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

RICHIAMATO l'art. 71 sexies-decies della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., in base al quale *"il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale"*;

ATTESO CHE, con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12 del 12/12/2025:

- è stato disposto il trasferimento nella dotazione organica della Società della Salute del personale, già in assegnazione funzionale presso il Consorzio, da parte dei Comuni aderenti sulla base di conformi deliberazioni delle Giunte Comunali di questi ultimi;
- di dare mandato al Direttore di provvedere al primo inquadramento, giuridico ed economico, del personale medesimo nel ruolo della Società della Salute, ai sensi di legge e del CCNL Sanità;

VISTO il DPCM 30 novembre 2023 recante la “Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale.” (GU n. 20 del 25/01/2024), il quale, tra l'altro, prescrive:

“Art. 1

1. Il presente decreto ha la finalità' di disciplinare i processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale e di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione.

2. I criteri di inquadramento e la corrispondenza tra i livelli economici regolati dal presente decreto, non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti...

Art. 2

1. Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree e le categorie previste per le amministrazioni di provenienza e di destinazione, mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle declaratorie delle medesime aree e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. 2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità volontaria deve tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni previste per le aree e categorie di provenienza e di destinazione. (...) 4. La corrispondenza tra i livelli economici nell'ambito dell'area o categoria di inquadramento giuridico è individuata sulla base del confronto tra il trattamento economico di provenienza, in godimento da parte del dipendente all'atto del trasferimento, e quello dell'amministrazione di destinazione, prendendo come riferimento l'importo complessivo della retribuzione tabellare e del differenziale stipendiale attribuito in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione o corrispondente voce retributiva secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali. Al dipendente trasferito è attribuito un trattamento economico, composto dalla retribuzione tabellare dell'area o categoria di inquadramento ai sensi dei commi 1 e 2 e dal differenziale stipendiale dell'amministrazione di destinazione, o corrispondente voce retributiva. Tale differenziale è individuato mediante approssimazione per eccesso del valore risultante dalla differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza e il tabellare di destinazione come determinato ai sensi del precedente periodo. 5. ... Nel caso in cui l'approssimazione per eccesso non sia applicabile nell'ambito dell'area di inquadramento, l'individuazione del nuovo differenziale previsto per l'amministrazione di destinazione avviene mediante approssimazione per difetto.

Art. 3

(...)

2. Nei casi di mobilità diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono: a. il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti...

Art. 4

1. Il presente decreto è da riferire alla vigente disciplina contrattuale e trova attuazione in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione del personale e fino all'applicazione da parte delle amministrazioni della nuova disciplina prevista per le progressioni economiche dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021. Ai successivi adeguamenti, si provvede secondo la procedura di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ...”;

VISTI:

- il CCNL Funzioni Locali, che all'art. 14, comma 1, dispone: “Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.” e, all'art. 78, commi 3 e 4: “3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione... il per-

sonale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione... con attribuzione, in prima applicazione: a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1; b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale. 4. Il "differenziale stipendiale" di cui al comma 3, lett. b) non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori "differenziali stipendiali" di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.";

- *il CCNL Sanità, a sua volta, all'art. 19, commi 1 e 3, dispone: "1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area, agli stessi, sono attribuibili "differenziali economici di professionalità" da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico. ... 3. ... Ove il dipendente sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i "differenziali economici di professionalità" maturati nell'azienda o ente di provenienza..." e, all'art. 99, commi 3 e 4: "3. A decorrere dall'1 gennaio 2023... il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione... con attribuzione, in prima applicazione: a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione...; b) del valore complessivo delle fasce in godimento al 31.12.2022, mantenuto a titolo di differenziale economico di professionalità... 4. Il "differenziale economico di professionalità" di cui al comma 3, lett. b) non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori "differenziali economici di professionalità" di cui all'art. 19 (Progressione economica all'interno delle aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.";*
- *i differenziali retributivi di cui si tratta, sia derivanti dalle pregresse discipline di progressione orizzontale e per fasce economiche, che dalle nuove discipline di progressione di cui sopra (differenziali), costituiscono pertanto trattamenti economici che migliorano, quando attribuiti, il trattamento stipendiale tabellare con i medesimi riflessi pensionistici e, come tali, sono da conservare in godimento come trattamento retributivo fondamentale;*
- *in particolare gli incrementi economici orizzontali, di incremento degli stipendi di base, derivanti dalle pregresse discipline, sono conservati anche in caso di attribuzione delle nuove voci incrementalì previste dai nuovi ordinamenti di cui sopra (differenziali), come tali non riassorbibili;*

RILEVATO che:

- *l'applicazione del suddetto decreto, pur riferito al reinquadramento del personale alla luce dei nuovi ordinamenti recati dai CCNL 2019-2021, demanda espressamente a successivo decreto, a oggi non ancora emanato, la disciplina delle corrispondenze economiche derivanti, in caso di mobilità intercompartimentale, dall'applicazione dei nuovi differenziali economici previsti da tali ordinamenti;*
- *i nuovi differenziali, peraltro, costituiscono trattamenti economici del tutto analoghi alle precedenti progressioni economiche orizzontali (Funzioni Locali) e fasce economiche (Sanità) in termini di natura retributiva e di riflesso previdenziale;*
- *il vigente DPCM del 2023, nel disciplinare le corrispondenze da stabilire, ha disposto la piena conservazione della sommatoria delle retribuzioni tabellari e di tali trattamenti incrementalì in godimento ai dipendenti interessati, secondo il principio generale che vieta la *reformatio in pejus* delle retribuzioni acquisite, senza effetti di riassorbimento su futuri incrementi contrattuali, in applicazione del principio costituzionale di giusta retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione, disponendo, come sopra riportato, che il differenziale economico che si aggiunge al tabellare "... è individuato mediante approssimazione per eccesso del valore risultante dalla differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza e il tabellare di destinazione come determinato ai sensi del precedente periodo. ... Nel caso in cui l'approssimazione per eccesso non sia applicabile nell'ambito dell'area di inquadramento, l'individuazione del nuovo differenziale previsto per l'amministrazione di destinazione avviene mediante approssimazione per difetto.";*
- *fatto salvo quanto sarà disposto dal prossimo DPCM, ancora non emanato, è quindi possibile procedere al reinquadramento retributivo del personale in acquisizione dai comuni soci del Consorzio in applicazione dello stesso criterio di equiparazione di cui sopra, tenuto conto del fatto che in ogni caso, ai sensi del già riportato art. 1, comma 2, del vigente DPCM, "I criteri di inquadramento e la corrispondenza tra i livelli economici regolati dal presente decreto, non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti...";*
- *il decreto stesso, pertanto, costituisce base di riferimento per il reinquadramento giuridico del personale coinvolto in relazione alle aree e ai profili di inquadramento negli enti di provenienza e di destinazione, in coerenza con le declaratorie contrattuali;*

- ai sensi delle suddette norme del decreto, ferma l'applicazione delle regole contrattuali successive alla sua emanazione, devono quindi essere attribuiti, all'atto del trasferimento dei dipendenti nell'organico del Consorzio, i nuovi trattamenti tabellari della corrispondente area di reinquadramento secondo la contrattazione nazionale della Sanità, con la conservazione del riflesso economico delle progressioni orizzontali e dei differenziali stipendiali di cui sopra ai sensi del CCNL Funzioni Locali, da conservare quale retribuzione fondamentale acquisita, non riassorbibile, secondo il suddetto principio di approssimazione per eccesso del valore risultante dalla differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza e il tabellare di destinazione, quindi mediante l'attribuzione del tabellare del CCNL Sanità e di differenziali retributivi di cui al CCNL Sanità 2019-2021 in misura tale da assicurare detta approssimazione per eccesso;

CONSIDERATO che il CCNL Sanità prevede l'attribuzione al personale di indennità obbligatorie, aventi carattere di fissità e continuità, di diversa natura secondo i profili di destinazione;

RITENUTO pertanto opportuno, nell'attesa del prossimo DPCM, procedere all'approssimazione per eccesso fino a sostanziale corrispondenza dei trattamenti economici (sommatoria tabellari e differenziali retributivi), evitando peraltro l'applicazione di differenziali economici aggiuntivi nei casi di valori negativi molto contenuti;

TENUTO CONTO, ferma la prioritaria applicazione del principio di cui sopra inerente alle retribuzioni tabellari e di differenziazione economica "orizzontale" acquisite – anche dell'incidenza, nel complessivo raffronto tra i trattamenti retributivi fissi e continuativi previsti dai due CCNL, delle suddette e seguenti voci retributive: indennità tutela del malato e promozione della salute, indennità qualificazione professionale, retribuzione incarico di funzione di base, quando dovute;

PRESO ATTO che:

- mentre il nuovo CCNL Sanità per il triennio 2022-2024 è stato definitivamente sottoscritto 27/10/2025 ed è quindi in piena vigenza, il CCNL Funzioni Locali per il medesimo triennio, pur siglato con valore di ipotesi di accordo tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali nazionali, si trova ancora nella fase dei controlli governativi ed erariali e verrà, quindi, sottoscritto nel prossimo futuro, possibilmente anche oltre il 31 dicembre 2025;
- nelle more della sottoscrizione definitiva, se successiva al 31 dicembre 2025, la parametrizzazione retributiva avviene transitoriamente, ai fini del passaggio del personale al Consorzio con effetto dal 1° gennaio 2026, con riferimento a due trienni economici differenti, essendo le retribuzioni del comparto Sanità già a regime con effetto dal 1° gennaio 2024 in relazione al triennio 2022-2024, mentre quelle attuali del comparto Funzioni Locali risalgono al triennio economico 2019-2021;

POSTO peraltro che anche le retribuzioni del personale del comparto Funzioni Locali saranno adeguate a regime con la medesima decorrenza arretrata 1° gennaio 2024, occorre procedere come segue:

- a) con una prima parametrizzazione delle retribuzioni a CCNL temporalmente "sfalsati", allo scopo di consentire un primo e transitorio inquadramento economico del personale interessato presso il Consorzio dal 1° gennaio 2026;
- b) con la parametrizzazione a regime nel corso del 2026, appena dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, peraltro con effetto retroattivo alla data di trasferimento negli organici del Consorzio del 1° gennaio 2026, anche mediante l'applicazione di eventuali conguagli;

DATO ATTO che:

- la parametrizzazione transitoria, a CCNL "sfalsati", è rappresentata nell'allegato A alla presente determinazione;
- la parametrizzazione definitiva, a regime, è rappresentata nell'allegato B alla presente determinazione;
- i due allegati riportano, per ciascun dipendente, l'inquadramento giuridico ed economico di destinazione, in applicazione delle norme e delle motivazioni applicative di cui sopra;

Tanto premesso e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni di cui alle premesse, in questa sede dispositiva integralmente richiamate e trasfuse,

- 1 di prendere atto dell'acquisizione, nell'organico del Consorzio, del personale dei Comuni soci con effet-

Documento firmato digitalmente

to dal 1° gennaio 2026, come disposto con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 12 del 12/12/2025;

- 2 di dare atto che l'acquisizione di detto personale avviene per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii., e dell'art. 2012 c.c., così restando acquisiti in capo ai dipendenti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in atto, di cui diviene titolare la SdS, ivi compresa l'anzianità di servizio maturata;
- 3 di provvedere al primo inquadramento, giuridico ed economico, del personale medesimo nel ruolo della Società della Salute, come di seguito specificato:
 - 3.a con una prima parametrizzazione delle retribuzioni a CCNL temporalmente "sfalsati", allo scopo di consentire un primo e transitorio inquadramento economico del personale interessato presso il Consorzio dal 1° gennaio 2026;
 - 3.b con la parametrizzazione a regime nel corso del 2026, appena dopo la sottoscrizione definitiva del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, peraltro con effetto retroattivo alla data di trasferimento negli organici del Consorzio del 1° gennaio 2026, anche mediante l'applicazione di eventuali conguagli;
- 4 di precisare che gli inquadramenti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3) avvengono come da dettaglio rappresentato negli allegati A e B alla presente determinazione, parti integranti e sostanziali della stessa;

di precisare che, nelle more della prima organizzazione dei servizi e del lavoro presso la Società della Salute, il personale acquisito continua transitoriamente nello svolgimento delle mansioni già attribuite nel precedente assetto operativo, ivi compresi i titolari degli incarichi di funzione.

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci